

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
1° marzo 1966, n. 959.

Inclusione dell'abitato di Cetona (Siena), tra quelli da trasferire e da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici espresso con voto n. 1027, emesso nell'adunanza del 20 luglio 1965;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

1) L'abitato di Cetona, in provincia di Siena, è aggiunto, a norma dell'art. 4 del decreto-legge luogotenenziale 13 aprile 1919, n. 568, a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella E, allegata alla legge stessa (trasferimento di abitati minacciati da frane), limitatamente alla zona circoscritta da linea rossa nella annessa planimetria vistata dal Ministro proponente (e cioè la zona a sud delle vie Roma e Rosini, delimitata ad est dall'inizio di via Ricasoli e ad ovest dall'edificio comunale).

2) L'abitato medesimo è aggiunto, a norma dell'articolo 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, e a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati), limitatamente alla zona circoscritta da linea verde nell'annessa planimetria vistata dal Ministro proponente (e cioè la rimanente parte del vecchio abitato, esclusa la zona ammessa al trasferimento più sopra indicata e la parte dell'abitato ubicato nella zona pianeggiante, non compromessa da alcun dissesto).

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 1° marzo 1966

SARAGAT

MANCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 10. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
7 luglio 1966, n. 960.

Inclusione dell'abitato di Zagarolo (Roma), tra quelli da consolidare a cura e spese dello Stato.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Vista la legge 9 luglio 1908, n. 445;

Visto il decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019;

Visto il parere del Consiglio superiore dei lavori pubblici n. 306, emesso nell'adunanza del 22 febbraio 1966;

Sulla proposta del Ministro Segretario di Stato per i lavori pubblici;

Decreta:

A norma dell'art. 1, sub. 7, del decreto-legge luogotenenziale 30 giugno 1918, n. 1019, è aggiunto a tutti gli effetti della legge 9 luglio 1908, n. 445, titolo IV, agli abitati indicati nella tabella D, allegata alla legge stessa (consolidamento di frane minaccianti abitati) quello di Zagarolo in provincia di Roma.

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato a Roma, addì 7 luglio 1966

SARAGAT

MANCINI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1966
Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 8. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 agosto 1966, n. 961.

Norme per il calcolo, il collaudo e le verifiche dei serbatoi metallici sferici a pressione di gas.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visto l'art. 87, comma quinto, della Costituzione;

Visto il regio decreto-legge 9 luglio 1926, n. 1331, convertito nella legge 16 giugno 1927, n. 1132;

Visto il regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, concernente l'approvazione del regolamento per l'esecuzione del regio decreto-legge n. 1331 suddetto;

Visto il decreto ministeriale 1° dicembre 1927, concernente norme sull'impiego della ghisa nei recipienti di vapore e per il calcolo delle parti degli apparecchi a pressione;

Visto il decreto ministeriale 20 agosto 1933, concernente norme integrative per l'applicazione degli articoli 43, 44 del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, sui recipienti contenenti gas compressi, liquefatti o disciolti;

Visto il decreto ministeriale 22 aprile 1935, recante norme integrative del regolamento approvato con regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, sugli apparecchi a pressione;

Sentito il Consiglio tecnico dell'Associazione nazionale per il controllo della combustione;

Udito il parere del Consiglio di Stato;

Sentito il Consiglio dei Ministri;

Sulla proposta dei Ministri per il lavoro e la previdenza sociale e per l'industria e il commercio;

Decreta:

Art. 1.

Sono approvate le annesse norme tecniche relative ai serbatoi metallici sferici destinati all'immagazzinamento di gas sotto pressione, situati sopra il livello del suolo, aventi capacità superiore a 50 metri cubi e la cui pressione di bollo non sia superiore a 20 kg/cm² ed, in ogni caso, ad un valore per cui lo spessore dell'involucro, calcolato secondo quanto stabilito dalle norme medesime, superi i 50 mm.

Art. 2.

I serbatoi metallici sferici, di cui all'art. 1, devono essere realizzati con materiali aventi caratteristiche che, in relazione alla natura e qualità del gas da immagazzinare sotto pressione, non diano luogo a fenomeni fisico-chimici che possano arrecare comunque pregiudizio alla resistenza delle strutture.

Art. 3.

Restano ferme le altre disposizioni vigenti sulla sorveglianza degli apparecchi a pressione che non risultino modificate dalle norme del presente decreto.

Il presente decreto munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale delle leggi e dei decreti della Repubblica Italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

Dato ad Antagnod, addì 5 agosto 1966

SARAGAT

MORO — BOSCO — ANDREOTTI

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1966

Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 7 — VILLA

Norme tecniche relative ai serbatoi metallici sferici a pressione di gas

1. La verifica della stabilità dell'involucro sferico si esegue applicando la formula

$$s = \frac{p \cdot D_e}{400 \cdot R_r(0,2) \cdot z \cdot x}$$

in cui:

s = spessore minimo dell'involucro sferico, in mm;

p = pressione di bollo, in kg/cm², pari alla massima pressione di esercizio del recipiente riferita alla temperatura di 50°C;

D_e = diametro esterno dell'involucro, in mm;

R_r(0,2) = carico unitario minimo al limite di deformazione permanente dello 0,2% nella prova di trazione, alla temperatura ambiente, del materiale costituente lo involucro, in kg/mm². Si deve assumere comunque un valore di R_r(0,2) non superiore a:

— 0,65 R_m per gli acciai al carbonio;

— 0,70 R_m per gli acciai legati o debolmente legati;

essendo R_m il carico unitario di rottura minimo alla prova di trazione, alla temperatura ambiente, in kg/mm²;

x = coefficiente di sicurezza pari a 2; tale valore tiene conto anche delle sollecitazioni accessorie dovute al peso proprio della sfera, al peso della neve, all'azione del vento, a differenza di temperatura;

z = modulo di efficienza delle saldature da assumere pari a 0,90.

Le saldature devono essere effettuate secondo le modalità di cui al successivo paragrafo 2.

- 1.1.1. La concentrazione locale delle tensioni nelle zone di appoggio della sfera deve essere valutata, in sede di progetto, in relazione alla forma ed al posizionamento degli appoggi per una eventuale maggiorazione locale dello spessore dell'involucro determinato con la formula 1.1.

- 1.2. Lo spessore dell'involucro non deve essere comunque inferiore al valore minimo dato dalle formule:

$$1.2.1. \text{ per lamiera di acciaio al carbonio } 2,5 + \frac{D_e}{3000}$$

$$1.2.2. \text{ per lamiera di acciaio legato o debolmente legato } 1,5 + \frac{D_e}{3000}$$

- 1.2.3. In ogni caso lo spessore non deve essere inferiore a 6 mm.

- 1.3. Le valutazioni degli indebolimenti per eventuali forature su elementi dell'involucro e delle compensazioni delle aperture debbono essere verificate in modo da escludere menomazioni della resistenza.

2. L'esecuzione ed il controllo delle saldature debbono essere effettuate, ai fini della sicurezza, con riferimento ad un modulo di efficienza eguale ad 1.

- 2.1. In ogni caso il trattamento termico di distensione su recipiente finito di costruzione può essere omissso solo se i materiali siano di tipo idoneo ad escludere menomazioni di resistenza e di tenacità dovute a tensioni interne in relazione allo spessore dell'involucro; tale condizione dovrà essere accertata in sede di accettazione dei materiali e di approvazione del procedimento di saldatura.

- 2.1.1. Qualora non si verifichi la condizione riportata al punto precedente, dovranno essere previsti trattamenti termici totali con procedimenti di cui sia stata accertata l'idoneità.

- 2.1.2. Gli elementi sferici ai quali sono stati saldati gli attacchi dei sostegni ed i collari per passo d'uomo, qualora non si effettui il trattamento termico totale, dovranno essere sottoposti prima del loro assiemamento all'involucro sferico a trattamento termico di distensione in forno.

Per gli elementi sferici ai quali andranno saldati tronchetti, scale, passerelle ed ogni altra membratura accessoria, la necessità del trattamento termico in forno prima dell'assiemamento sarà stabilita caso per caso in sede di esame di progetto, tenendo conto delle dimensioni e forme geometriche delle saldature di unione delle parti accessorie all'involucro, dei procedimenti di saldatura adottati, in modo da escludere menomazioni di resistenza e di tenacità dovute a tensioni interne, in relazione anche allo spessore dell'involucro.

3. A fine costruzione, in sede di visita interna del serbatoio, oltre gli accertamenti previsti dal regio decreto n. 824 del 12 maggio 1927, deve essere accertata la sfericità mediante il rilievo del diametro interno massimo (D_{i,max}) e del diametro interno minimo (D_{i,min}) sul piano equatoriale e su due piani meridiani tra loro ortogonali.

- 3.1. Su ciascun piano di misurazione si determinerà lo scostamento dalla sfericità del recipiente (s_c) secondo la seguente formula

$$s_c = \frac{2(D_{i,max} - D_{i,min})}{D_{i,max} + D_{i,min}}$$

Il valore s_c non dovrà essere maggiore di 0,005.

- 3.2. Il serbatoio deve essere sottoposto, a fine costruzione a prova pneumatica da eseguirsi a pressione di 1,2 volte quella di bollo.

Nelle successive verifiche di esercizio, i serbatoi devono essere sottoposti a prova pneumatica da eseguirsi a pressione di 1,1 volte quella di bollo.

- 3.2.1. Le prove pneumatiche di cui al paragrafo 3.2. devono essere condotte seguendo la metodologia seguente:

— la pressione sarà aumentata gradualmente fino ad un valore pari alla metà della pressione di prova;

— la pressione sarà successivamente aumentata per gradi di un decimo della pressione di prova con la permanenza in ogni grado di 5 minuti primi fino a raggiungere la pressione di prova che sarà mantenuta per 10 minuti primi;

— la pressione sarà poi abbassata a 9/10 della pressione di prova e mantenuta a tale valore per 20 minuti primi;

— la pressione verrà infine ulteriormente abbassata a 8/10 della pressione di prova e mantenuta a tale valore per un tempo sufficiente per la completa ispezione delle saldature con apposite soluzioni od altri sistemi rilevatori di perdita.

4. Ciascun serbatoio deve essere munito, oltre che degli accessori stabiliti dal regio decreto 12 maggio 1927, n. 824, e successive modifiche ed integrazioni, di almeno due valvole di sicurezza dimensionate e regolate in modo da assicurare che la pressione nel serbatoio non superi quella di bollo.

- 4.1. La superficie di sfogo di ciascuna valvola, di cui al paragrafo precedente può essere suddivisa in più valvole.

4.1.2. I collegamenti tubolari delle valvole di sicurezza al recipiente potranno avere dispositivi di intercettazione, purchè la manovra di chiusura di una o più valvole assicuri in ogni caso la comunicazione diretta dell'altra o delle altre valvole al recipiente.

La manovra di tutti i dispositivi di intercettazione deve essere tale da consentire che il recipiente sia sempre in diretta comunicazione con la valvola o con le valvole dimensionate secondo quanto previsto ai paragrafi 4. e 4.1.

I collegamenti tubolari ed i dispositivi di intercettazione debbono avere una superficie di passaggio non inferiore a quella della valvola o delle valvole cui sono collegati.

4.2. Il serbatoio deve essere inoltre provvisto delle seguenti apparecchiature:

- manometro registratore con segnale di massima e con dispositivo di allarme con segnale acustico per raggiungimento della pressione di bollo;
- termometro registratore della temperatura del gas allo interno del recipiente.

I registratori di temperatura a pressione debbono essere installati in sala di controllo.

Visto, il Ministro per il lavoro e la previdenza sociale

BOSCO

Visto, il Ministro per l'industria e il commercio

ANDREOTTI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
5 agosto 1966, n. 962.

Erezione in ente morale della Fondazione « Enrico Redenti », con sede in Bologna.

N. 962. Decreto del Presidente della Repubblica 5 agosto 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per la pubblica istruzione, la Fondazione « Enrico Redenti », con sede in Bologna, viene eretta in ente morale e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1966

Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 9. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
16 ottobre 1966, n. 963.

Riconoscimento della personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Pesaro, con sede in Pesaro.

N. 963. Decreto del Presidente della Repubblica 16 ottobre 1966, col quale, sulla proposta del Ministro per l'agricoltura e le foreste, viene riconosciuta la personalità giuridica dell'Associazione provinciale allevatori di Pesaro, con sede in Pesaro, e ne viene approvato lo statuto.

Visto, il Guardasigilli: REALE

Registrato alla Corte dei conti, addì 11 novembre 1966

Atti del Governo, registro n. 207, foglio n. 11. — VILLA

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA
22 agosto 1966.

Sostituzione di componenti la Commissione centrale delle imposte.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 2 e 4 del decreto legislativo luogotenenziale 12 ottobre 1944, n. 334;

Visto il proprio decreto in data 28 gennaio 1965, registrato alla Corte dei conti il 17 febbraio 1965, registro n. 5 Finanze, foglio n. 346, riguardante la ricostituzione, per il quadriennio 1° gennaio 1965-31 dicembre 1968 della Commissione centrale per le imposte;

Ritenuta la necessità di provvedere alla sostituzione dei vice presidenti dott. Andrea Torrente, presidente di sezione della Corte di cassazione perchè deceduto e dott. Alfonso Barra Caracciolo di Basciano, presidente di sezione del Consiglio di Stato perchè dimissionario, nonchè dei membri dott. Crisci Giorgio, consigliere di Stato perchè dimissionario e del dott. Italo Sfrecola già direttore generale del Ministero delle finanze, perchè nominato consigliere della Corte dei conti;

Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri;
Sulla proposta del Ministro per le finanze;

Decreta:

Articolo unico.

Il dott. Italo Tavolaro, avvocato generale della Corte di cassazione e il dott. Giuseppe Vallillo, presidente di sezione della Corte di cassazione, attualmente membri della Commissione centrale per le imposte sono nominati vice presidenti della stessa Commissione in sostituzione, rispettivamente del dott. Andrea Torrente e del dott. Alfonso Barra Caracciolo di Basciano.

Il dott. Aldo Quartulli, consigliere di Stato e il dottor Lelio De Nicoellis, direttore di divisione del Ministero delle finanze, Direzione generale delle tasse e delle imposte indirette sugli affari, sono nominati membri della Commissione centrale per le imposte, in sostituzione, rispettivamente, del dott. Crisci Giorgio e del dottor Italo Sfrecola.

Il dott. Alfonso Dragotto, presidente di sezione della Corte di cassazione a riposo e il dott. Luigi Fibbi, presidente di sezione della Corte di cassazione sono nominati membri della Commissione centrale per le imposte in sostituzione, rispettivamente, del dott. Italo Tavolaro e del dott. Giuseppe Vallillo.

Il Ministro proponente è incaricato della esecuzione del presente decreto, che sarà registrato alla Corte dei conti e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica Italiana.

Dato a Roma, addì 22 agosto 1966

SARAGAT

MORO — PRETI

Registrato alla Corte dei conti, addì 21 ottobre 1966

Registro n. 38 Finanze, foglio n. 182

(9289)

DECRETO MINISTERIALE 11 agosto 1966.

Disposizioni per l'ammasso volontario del cedro di produzione 1966.

**IL MINISTRO
PER L'AGRICOLTURA E PER LE FORESTE**

Ritenuta la necessità di sostenere l'ammasso volontario del cedro onde sostenerne il prezzo ed agevolarne il collocamento sul mercato;

Considerato che l'art. 21 della legge 2 giugno 1961, n. 454, consente, tra l'altro, la concessione di contributi statali negli interessi sui prestiti contratti da Enti ed Associazioni di produttori agricoli per corrispondere accenti ai conferenti, nonchè di contributi statali nelle spese di gestione dell'ammasso stesso;

Ritenuto che, nel caso, sussistano le condizioni previste dal terzo comma dell'art. 14 del decreto ministe-